



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**  
**Terza sezione civile**

in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 11935/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente

**T R A**

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
rappresentata e difesa dall' avv. [ ] elettivamente  
domiciliata presso il suo studio in [ ]

- OPPONENTE -

**E**

[ ] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  
e difesa [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
[ ]), elettivamente domiciliata *ex art. 82 co.2 r.d. 37/1934* presso la cancelleria  
del Tribunale di Napoli Nord;

-OPPOSTA -

**OGGETTO:** Contratti bancari

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da note depositate per l'udienza mediante trattazione scritta  
del 15.12.2022



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione iscritto il 7.12.2020 [ ] ha convenuto in giudizio Itacapital s.r.l. al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. [ ] emesso dal Tribunale di Napoli Nord l'8.9.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 19.126,20, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. [ ] originariamente stipulato il 14.11.2011 con [ ] e poi ceduto prima a Banca [ ] e poi all'odierna opposta.

In particolare, oltre ad eccepire il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ha rilevato il difetto di legittimazione attiva di [ ], l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto opposto, contestando la documentazione prodotta in sede monitoria e in particolare l'estratto conto, e la mancata prova della debenza del *quantum* richiesto; nel merito ha poi rilevato l'applicazione al rapporto di interessi di natura usuraria e la non conformità delle clausole contrattuali alle prescrizioni del codice del consumo.

Si è costituita [ ] s.r.l. chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 15.12.2022, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 co.1 c.p.c.

Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).

L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendosi accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall'opponente in relazione a Itacapital s.r.l.

Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.

Infatti, com'è noto, *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c."* (Cass. ord. n. 25584/18).



Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, che è *“un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”* (Cass. S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso *“è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”* (cfr. sentenza cit.).

Nel caso di specie parte opposta, con contratto di cessione del 16.1.2017, ha dichiarato di aver acquistato un portafoglio di crediti pecuniari costituito da tutti i crediti nella titolarità di Banca  s.p.a. e dalla stessa precedentemente acquistati in blocco in forza di plurimi contratti di cessione pubblicati in Gazzetta ufficiale a partire dal 1997 e sino al 2016, come meglio specificati nel ricorso monitorio.

A sostegno di tale affermazione ha prodotto, in allegato al ricorso monitorio, sia il contratto di cessione intercorso tra  e Banca  corredato dall'elenco dei crediti ceduti, sia l'estratto della Gazzetta ufficiale nel quale è pubblicato il relativo avviso.

Ad avviso del Tribunale tali allegazioni non consentono di ritenere provata la legittimazione di Itacapital nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa.

Infatti, se è vero che  ha acquistato il credito da Banca , non risulta provato se e come quest'ultima lo abbia a sua volta acquistato dall'originaria parte mutuante del finanziamento , non avendo l'opposta prodotto il precedente atto di cessione asseritamente intervenuto tra quest'ultima e Banca . Anzi, nemmeno è chiaro a chi abbia in primo luogo ceduto il credito (dando quindi origine alla catena di cessioni) l'originaria contraente del rapporto oggetto di causa.

Né a tale carenza può soccorrere l'indicazione, ricavabile dall'avviso di cessione in blocco tra  e Banca , secondo cui quest'ultima avrebbe precedentemente acquistato i crediti oggetto della cessione mediante precedenti contratti stipulati con diverse società, tra cui anche . È infatti evidente che il mero richiamo ad una serie di contratti di cessione precedentemente stipulati non consente di verificare il contenuto di tali cessioni e quindi l'eventuale ricomprensione nel loro ambito del credito oggetto di causa. In altre parole, a fini della corretta dimostrazione della legittimazione del creditore, doveva essere prodotto - quantomeno per estratto - lo specifico contratto di cessione con l'originaria contraente del rapporto contrattuale, in modo da



verificarne l'oggetto e valutare se il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse o meno incluso nel novero di quelli ceduti (non essendo tra l'altro prodotto in atti l'allegato A.1.1 alla cessione tra [ ] e l'opposta).

Tale contenuto, d'altronde, nemmeno può essere desunto dalla mera indicazione, presente rispetto a ciascuna delle cessioni solamente elencate nell'unico atto di cessione prodotto, dell'anno in cui esse si sarebbero perfezionate.

Per tali ragioni deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva di Itacapital in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione e assorbimento di ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'Erario, dal momento che Amalia Mario risulta ammessa al patrocinio a carico dello Stato come da delibera prot. 1546/2021 datata 8.10.2021 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli Nord prodotta in atti.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. [ ]/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 8.9.2020;
- condanna [ ] al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate in € 2658,50, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

**Aversa, 10/03/2023**

**il Giudice**  
**dott. Giovanni Di Giorgio**

